

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo (ANSvi), con sede legale a Roma in via Ignazio Ciampi n.18 - 00162, codice fiscale e partita IVA 02375880347, riconosciuto dal MUR con decreto del 2 novembre 2005, rappresentato del suo Legale Rappresentante, nella persona della Dott.ssa Monica Settembrini, di seguito indicato "Soggetto promotore",

E

L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu, con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, codice fiscale e P. IVA 02315520920, nella persona del Direttore Generale Dott. Maurizio Marcias, in qualità di Legale Rappresentante, di seguito indicata come "Struttura Ospitante"

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio di centocinquanta (150) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura dell'ente ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.
- L'Ente ospitante è **composto da Presidi Ospedalieri nei quali sono operanti Servizi** che assicurano l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.
- Presso l'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi.
- Le premesse che precedono, accettate dalle Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

- L'Ente ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, compatibilmente con la disponibilità delle stesse, studenti iscritti presso il soggetto promotore per lo svolgimento di 150 ore per attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia secondo quanto previsto dalle disposizioni richiamate nelle premesse della presente convenzione.
- Gli studenti saranno accolti nel numero massimo di 4 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi dell'Ente ospitante.

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

ART. 2

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia e regolarmente frequentanti gli stessi corsi.

ART. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nelle strutture dell'Ente ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante;
 - b. i nominativi dei tutor (del responsabile didattico-organizzativo e del responsabile aziendale) e del responsabile della struttura dell'Ente ospitante;
 - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno dell'Ente ospitante;
 - d. le strutture dell'Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio;
 - e. i riferimenti delle polizze assicurative richiamate al successivo art. 5.

ART. 4

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
 1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività dell'ente ospitante;
 2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e le disposizioni interne eventualmente predisposte in materia dall'Ente ospitante;
 3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e ai procedimenti amministrativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalle norme vigenti in materia di privacy.

ART. 5

- L'Istituto di specializzazione in psicoterapia ANSvi assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.
- L'invio delle relative polizze assicurative all'Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.
- Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa dell'Ente ospitante purché siano attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

ART. 6

- In base all'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*" i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni del suddetto Decreto, devono essere intesi come "lavoratori".
- Il soggetto promotore trasmetterà all'Ente ospitante per ogni studente e prima dell'inizio del periodo di tirocinio, il giudizio di idoneità alla mansione specifica e l'attestazione dell'avvenuto espletamento dell'obbligo di formazione generale sulla sicurezza di cui all'art. 37 comma 1 D.Lgs. 81/2008.
- Il tirocinante dovrà essere dotato di attestato di formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro, con l'onere per l'Ente ospitante di integrare la formazione specifica del tirocinante mediante trasmissione di informazioni aggiuntive, ove necessario, sui rischi connessi allo svolgimento dell'attività di tirocinio nelle proprie strutture, a completamento o integrazione di quanto già svolto presso l'Ente promotore.
- L'Ente ospitante si farà carico dei rimanenti obblighi previsti dagli articoli 36, 37 e 41 del D. Lgs 81/2008 (Informazione ai lavoratori, Sorveglianza sanitaria) nonché dell'obbligo di fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.
- Gli adempimenti in materia di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza sono a carico dell'Ente ospitante per quanto di competenza.

ART. 7

La Convenzione avrà validità 4 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 8

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Per qualunque controversia, relativa alla presente convenzione, sarà competente il Foro di Cagliari.

ART. 9

- La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, _____

Rappresentante Legale
Istituto di specializzazione in psicoterapia
"Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo
Dott.ssa Monica Settembrini

ARNAS G. Brotzu

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Marcias